



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 140

OGGETTO: Istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, di interventi finalizzati alla realizzazione di progetti individualizzati di abitare sociale a favore di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE**, il Commissario sig. Pierino Caresia

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

OGGETTO: istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, di interventi finalizzati alla realizzazione di progetti individualizzati di abitare sociale a favore di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

Premesso che

L'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali erogino gli interventi socio assistenziali di propria competenza anche mediante *“l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di servizio”*. Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione.

Il comma 3 dell'art. 9 ter della Legge provinciale sull'handicap prevede che gli enti locali competenti possano realizzare i progetti di abitare sociale mediante *“l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio”*.

L'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, di seguito regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accreditamento per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007 quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali.

Con deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del regolamento di esecuzione.

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1985/2018 *“Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Terzo aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e del finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per l'anno 2018”*, n. 1809/2019 *“Approvazione dei criteri e del riparto del budget integrativo per il 2019 per le attività socio assistenziali di livello locale, nonché dei criteri di riparto delle risorse per i progetti di abitare sociale per il 2019 e 2020”* e n. 1951/2020 *“Riparto delle risorse aggiuntive per gli anni 2020 e 2021 per le attività socio-assistenziali di livello locale -abitare sociale- anno 2020”* la Provincia ha assegnato alla Comunità risorse vincolate alla realizzazione di progetti di abitare sociale.

La deliberazione della Giunta Provinciale 14 maggio 2021 n. 768 *“Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). Approvazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme su tutto il territorio*

provinciale, delle disposizioni contenute negli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis, concernenti l'abitare sociale delle persone con disabilità", ha disciplinato le modalità di realizzazione dei progetti di abitare sociale delle persone con disabilità da parte delle Comunità.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 768/2021 e la determinazione attuativa del Dirigente del servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 168 dd 10 giugno 2021, individuano, tra i servizi afferenti all'area delle persone con disabilità/età anziana presenti nel Catalogo, tre specifiche progettualità idonee a dare attuazione ai progetti di dell'abitare sociale:

- 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità;
- 4.20 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità;
- 3.20 Assistenza domiciliare e di contesto.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b 6), della l.p. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28/05/2021 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo.

L'art. 2 della deliberazione della GP n. 768/2021 stabilisce che *"eventuali forme di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti destinatari dei progetti potranno essere introdotte a seguito delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 13"*.

Il punto 3 dell'allegato D *"Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati"* (di seguito Linee Guida) della deliberazione della Giunta Provinciale n.174 del 7 febbraio 2020 *"Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento"* prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, tramite buoni di servizio, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere.

Il punto 3. *"Procedura di scelta dei soggetti: formazione dell'elenco dei prestatori"* delle sopra menzionate Linee Guida stabilisce che l'ente affidante competente, rispetto ai criteri di qualità definiti nell'ambito del processo di accreditamento provinciale, *"potrà introdurre ulteriori elementi caratterizzanti il servizio/intervento (criteri specifici di svolgimento del servizio)sulla base delle esigenze legate alla specificità del territorio di riferimento"*, come ad esempio *"radicamento territoriale utilizzo delle risorse sociali della comunità di riferimento al fine di promuovere l'inclusione sociale degli utenti; la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi"*.

A seguito dell'analisi del contesto socio-economico e dei servizi offerti e di incontri di condivisione con il territorio, è emerso, al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone con disabilità, come la modalità dell'affidamento dei servizi in oggetto attraverso buoni di servizio sia più idonea a coinvolgere la pluralità di soggetti del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali territoriali in possesso di idoneo accreditamento provinciale e con progettualità nei confronti delle persone disabili già attive.

A tale conclusione si è giunti anche sulla base di quanto previsto dall'Allegato A della Delibera GP n. 174 del 2020, inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'organizzazione del servizio.

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto della Comunità, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190 del 2012, dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ed int. e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà pubblicato nell'area amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e sarà visibile attraverso l'apposito link sul portale messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 4 bis della L.P. n. 2 del 2016.

Visto l'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 come integrato dal comma 2 bis aggiunto dall'articolo 7 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 che ha rinnovato l'incarico ai Commissari delle Comunità fino al 31 dicembre 2022.

Dato atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 di data 7 agosto 2021 viene confermata la nomina del signor Pierino Caresia quale Commissario della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, già effettuata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020.

Preso atto che il presente provvedimento viene emanato in vece del Consiglio della Comunità ai sensi dell'Art. 25, lett. i) dello Statuto della Comunità.

Ritenuto di dover dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per definire con tempestività l'attivazione dei progetti di abitare sociale, stante l'apertura dei termini di presentazione delle domande da parte della Provincia Autonoma di Trento alla data del 09/08/2021;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1) di individuare, ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, la modalità dell'affidamento diretto dei servizi finalizzati a realizzare progetti di abitare sociale per persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti in possesso di idoneo accreditamento provinciale ai sensi dell'articolo 20 della LP 13/2007, mediante l'utilizzo di buoni di servizio nella forma tariffaria;
- 2) di istituire, previa pubblicazione di specifico Avviso pubblico, tre elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento, definitivi o temporanei, ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per le aggregazioni funzionali "persone con disabilità/ambito residenziale" e/o "persone con disabilità/ambito domiciliare e di contesto" e/o "età anziana/ambito domiciliare e di contesto", ai sensi del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente;
- 3) di stabilire che i soggetti prestatori devono altresì essere in possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati in sede di accreditamento provinciale, così come individuati nelle sopramenzionate Linee Guida;
- 4) di stabilire che, nei confronti dei soggetti prestatori in possesso dei requisiti previsti ed iscritti nell'apposito elenco aperto, è stipulata una specifica convenzione per l'affidamento del/degli intervento/i/i dal vigente Catalogo dei servizi socio-assistenziali tramite la corresponsione di buoni di servizio nella forma tariffaria, di seguito elencati:
 - 4.1 "Abitare accompagnato per persone con disabilità";
 - 4.20 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità;
 - 3.20 Assistenza domiciliare e di contesto.
- 3) di disporre che, nei limiti dell'ammontare massimo del sostegno economico spettante alla persona disabile ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato 1 "*Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap) e ss.mm*" della deliberazione della Giunta Provinciale n. 768/2021, le ulteriori spese ammesse per la realizzazione dei progetti individualizzati di abitare sociale, non rientranti negli interventi oggetto di affidamento tramite buoni di servizio nella forma tariffaria, siano corrisposte direttamente all'utente;
- 4) di approvare l'allegato A "schema di convenzione" previsto nell'art. 23 co. 1 della LP 13/2007 per la gestione di progetti di abitare sociale di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e l'allegato B "accordo di contitolarità", quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 5) di demandare alla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa ogni altro adempimento necessario a dare corso a quanto stabilito con il presente atto ed in particolare la pubblicazione dell'avviso pubblico e relativa domanda di iscrizione agli elenchi, la definizione degli importi tariffari e l'implementazione degli specifici procedimenti amministrativi;
- 6) di autorizzare la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa ad apporre eventuali modifiche non sostanziali agli allegati parte integrante del presente provvedimento;
- 6) di disporre per le motivazioni in premessa la pubblicazione del presente provvedimento nell'area amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, visibile attraverso l'apposito link sul portale messo a disposizione della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 4 bis della L.P. n. 2 del 2016;
- 7) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
- 8) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Commissario della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

Pierino Caresia

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Mariuccia Cemin

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REP. N° _____

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI

ABITARE SOCIALE DI PERSONE CON DISABILITÀ NELL'AMBITO

DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

TRA

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito indicata come Comunità, con sede
in Piazza Gavazzi, 4 - 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) C.F. e Partita IVA
02143860225, rappresentata dal Sig. Pierino Caresia nato/a _____, il
_____ in qualità di Commissario;

E

- *****, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il
presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico
***** di seguito indicato come Soggetto gestore.

Premesso che:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche
sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali erogino gli interventi
socio assistenziali di propria competenza anche mediante *“l'affidamento diretto dei
servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi
dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di
servizio”*. Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei
servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano
regolati da convenzione;

l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, di seguito Regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accREDITAMENTO per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007 quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali;

- con deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione;

- la deliberazione della Giunta Provinciale 14 maggio 2021 n. 768 *“Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). Approvazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme su tutto il territorio provinciale, delle disposizioni contenute negli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis, concernenti l'abitare sociale delle persone con disabilità”*, ha disciplinato le modalità di realizzazione dei progetti di abitare sociale delle persone con disabilità da parte delle Comunità;

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 768/2021 e la determinazione attuativa del Dirigente del servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 168 dd 10 giugno 2021, individuano, tra i servizi afferenti all'area delle persone con disabilità/età anziana presenti nel Catalogo, tre specifiche progettualità idonee a dare attuazione ai progetti di dell'abitare sociale:

- 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità;

- 4.20 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità;

-3.20 Assistenza domiciliare e di contesto;

- ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b 6), della l.p. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28/05/2021 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo;

- il punto 3 dell'allegato D *“Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati”* (di seguito Linee Guida) della deliberazione della Giunta Provinciale n.174 del 7 febbraio 2020 prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, tramite buoni di servizio, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere.

Il punto 3. *“Procedura di scelta dei soggetti: formazione dell'elenco dei prestatori”* delle sopra menzionate Linee Guida stabilisce che l'ente affidante competente, rispetto ai criteri di qualità definiti nell'ambito del processo di accreditamento provinciale, *“potrà introdurre ulteriori elementi caratterizzanti il servizio/intervento (criteri specifici di svolgimento del servizio) sulla base delle esigenze legate alla specificità del territorio di riferimento”*, come ad esempio *“radicamento territoriale utilizzo delle risorse sociali della comunità di riferimento al fine di promuovere l'inclusione sociale degli utenti; la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi”*;

- il Commissario della Comunità con Decreto n. _____ del _____ ha disposto

l'istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, degli interventi 4.1 "Abitare accompagnato per persone con disabilità", 4.20 "Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità", 3.20 "Assistenza domiciliare e di contesto", previsti dal Catalogo, al fine di realizzare progetti di abitare sociale di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

- Con determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e edilizia abitativa della Comunità n. _____ di data _____ è stata indetta l'apertura dei termini di iscrizione agli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la realizzazione di progetti di abitare sociale di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- il Soggetto prestatore risulta validamente iscritto nel/i seguente/i elenco/i:

_____ a decorrere dal _____

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, denominata "Convenzione per la gestione di progetti di abitare sociale di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il soggetto prestatore in relazione alla gestione tramite buoni di servizio nella modalità tariffaria, dei seguenti interventi idonei a dare attuazione ai progetti di abitare sociale per persone con disabilità:

- 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità;

- 4.20 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità;

-3.20 Assistenza domiciliare e di contesto

La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di

svolgimento previsti dall'atto di istituzione dell'elenco (Decreto del Commissario n

... del ...), ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli

interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per le aggregazioni funzionali:

- persone con disabilità/ambito residenziale

- persone con disabilità/ambito domiciliare e di contesto

- età anziana/ambito domiciliare e di contesto,

nonché ai criteri di determinazione delle tariffe così come previsti dagli atti normativi

e pianificatori richiamati in premessa.

Art. 2 Destinatari e finalità del servizio

I destinatari dell'intervento 4.1 "*Abitare accompagnato per persone con disabilità*"

tipologia a) percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo

autonomo (scuola dell'abitare), sono persone con disabilità non inferiore al 46%

residenti nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Alta Valsugana e

Bersntol di norma con età tra i 18 ed i 64 anni, che presentino caratteristiche personali

e relazionali tali da consentire di affrontare percorsi di sviluppo dell'autonomia.

L'obiettivo è far sperimentare alle persone con disabilità le proprie capacità in termini

di autonomie personali. Il servizio è attivo di norma per almeno 10 giorni mensili. In

un'ottica di gradualità del percorso verso l'autonomia abitativa, il progetto

individualizzato può prevedere periodi di permanenza iniziali più ridotti.

In base alle varie fasi progettuali dell'accoglienza, la presenza degli

educatori/operatori sociali può anche essere totale (h24) con tempi definiti e con la

possibilità di attivare anche percorsi gradualmente temporanei di carattere diurno per facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

I destinatari dell'intervento 4.1 *"Abitare accompagnato per persone con disabilità"* *tipologia b)* sviluppo di forme di coabitazione e quindi di condivisione del progetto di vita, con altre persone, sono persone con disabilità non inferiore al 46% (art. 3 deliberazione GP 768/2021), di norma con età tra i 18 ed i 64 anni, residenti nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che vogliono sperimentarsi in situazioni di vita autonoma, fuori dal contesto familiare.

L'obiettivo è quello di stimolare relazioni stabili tra i coinquilini, creare/potenziare reti di prossimità e sinergie con le attività e le risorse del territorio circostante, anche in un'ottica lavorativa. In base alle varie fasi progettuali dell'accoglienza, la presenza degli educatori/operatori sociali può variare da 1 a 30 ore settimanali medie per unità abitativa, con la possibilità, in caso di specifici bisogni assistenziali, di prevedere un incremento delle ore settimanali.

Per entrambi gli interventi deve essere possibile per l'utente contattare un educatore/operatore sociale per 7 giorni alla settimana h 24, su tempi definiti e con la possibilità di attivare percorsi gradualmente decrescenti di copertura, al fine di agevolare gli obiettivi di autonomia.

I destinatari dell'Intervento 4.20 *"Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità"* sono persone con disabilità non inferiore al 46% (art. 3 deliberazione GP 768/2021), di norma con età tra i 18 ed i 64 anni, residenti nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti, che necessitano di un supporto all'abitare e alla gestione delle attività quotidiane.

E' un intervento volto a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità della

persona con disabilità e del nucleo familiare nella fase di uscita dal nucleo familiare, potenziando capacità di scelta, di empowerment, di gestione della vita quotidiana al fine di favorire un progressivo distacco dalla famiglia di origine. L'obiettivo è di evitare, ritardare, prevenire l'istituzionalizzazione, favorire il benessere della persona.

Nel caso di progetti di deistituzionalizzazione, l'intervento persegue la finalità di sostenere processi evolutivi di autonomia ed autodeterminazione delle persone con disabilità, garantendo relazioni stabili e innescando processi di cambiamento, di crescita ed empowerment.

I destinatari dell'intervento 3.20 "*Assistenza domiciliare e di contesto*" (SAD) nell'ambito dei progetti di abitare sociale è rivolto tutti a coloro che necessitano di aiuto e sostegno, temporaneo o continuativo, per la presenza di limitazioni funzionali e disabilità.

L'obiettivo primario è quello di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, sia esso un'abitazione privata o una co-abitazione.

Gli interventi di assistenza domiciliare comprendono:

- cura e aiuto alla persona: aiuto nell'igiene e nella cura personale, attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione, supporto nelle attività di preparazione e consumo dei pasti;

- sostegno relazionale: supporto alla vita di relazione, accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio e per il disbrigo di commissioni personali, attività di integrazione con la comunità locale;

- governo della casa.

Il SAD è previsto nel progetto individualizzato dell'utente in modo complementare ed integrativo agli interventi 4.1 e 4.20 sopra indicati.

Art. 3 Soluzione abitativa nell'ambito dell'intervento 4.1

La soluzione abitativa, può essere messa a disposizione dalla Comunità o altro ente pubblico, dalla persona con disabilità/propri familiari, o dal soggetto prestatore. La struttura deve riprodurre le condizioni abitative e relazionali di una casa familiare. In particolare, non deve offrire ospitalità a più di 6 persone per l'intervento 4.1 tipologia a), a non più di 4 persone per l'intervento 4.1 tipologia b). L'abitazione deve essere dotata di spazi accessibili, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, in cui sia assicurata la mobilità interna. Lo stabile deve essere ubicato in zone residenziali o eventualmente nelle aree rurali, esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale e comunque in contesti non isolati, facilitanti lo svolgimento dei diversi atti di vita quotidiana. Deve essere altresì aperta alle comunità di riferimento, favorendo la costruzione di una rete sociale inclusiva attraverso il lavoro di comunità e permettere continuità affettiva e relazionale degli utenti.

Gli spazi domestici devono essere in grado di garantire la riservatezza della persona disabile (si pensi, ad esempio alle camere da letto, preferibilmente singole, nonché ad adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero). Deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie domotiche, di connettività sociale, di ambient assisted living, per migliorare l'autonomia delle persone.

Art. 4 Procedimento di valutazione della domanda e assegnazione del budget

La domanda di abitare sociale, presentata dall'utente tramite il sistema ICEF, viene valutata da un'apposita Commissione di valutazione istituita presso il Servizio socio assistenziale e edilizia abitativa di questa Comunità. La valutazione avviene in base ad un approccio multidisciplinare e conformemente ai parametri ed alla scheda di valutazione definiti nella determinazione del Dirigente del servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 168/2021. In caso di esito positivo, il servizio Socio assistenziale provvede ad elaborare, con approccio multidisciplinare, il progetto

individualizzato, creando una filiera di azioni ad intensità crescente al fine di accompagnare la persona disabile verso l'autonomia e l'uscita dal proprio contesto familiare o dalla struttura residenziale di riferimento. E' previsto in particolare il coinvolgimento diretto, in un'ottica di autodeterminazione, della persona disabile e dei propri familiari. Il progetto deve contenere anche l'indicazione del budget di spesa mensile che verrà riconosciuto all'utente, nei limiti delle misure massime di sostegno economico individuate nell'art. 11 della deliberazione GP 768/2011, per coprire la spesa mensile prevista per la realizzazione del progetto di abitare sociale. Il progetto determina anche i soggetti prestatori iscritti agli elenchi aperti di questa Comunità coinvolti nell'attuazione del progetto, le tipologie di intervento, le altre tipologie di spese ammesse (es.. per l'alimentazione e l'abitazione), i rispettivi ruoli e impegni, gli strumenti di attuazione, compreso il luogo di realizzazione del progetto, la durata, le modalità e le tempistiche delle verifiche in itinere e di verifica finale. Sarà in particolare individuata la figura del case manager che ha funzioni di messa in rete delle risorse e degli interventi, di coordinamento dei processi e di garanzia della continuità della presa in carico.

Art. 5 Modalità di scelta del soggetto prestatore

La scelta del/i soggetto/i prestatore/i a cui affidare la realizzazione del progetto individualizzato avviene nell'ambito dell'equipe multidisciplinare di definizione del progetto individualizzato, tra gli operatori iscritti all'elenco aperto di questa Comunità corrispondente all'intervento individuato. In particolare, in un'ottica di autodeterminazione, il punto 4.2 delle Linee Guida prevedono che la persona disabile non in carico ai servizi sociali scelga *“autonomamente tra tutti i soggetti dell'elenco quello con cui sottoscrivere un piano di intervento”*; l'utente preso in carico dal servizio sociale ed in grado di scegliere, sceglie *“direttamente il soggetto erogatore*

all'interno dell'elenco di riferimento"; "qualora l'utente non sia in grado di scegliere, la scelta verrà effettuata dal genitore o da altro familiare che ne ha la potestà, oppure dal tutore o dall'amministratore di sostegno"; in presenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nonché in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare la scelta come indicato precedentemente, "l'assistente sociale che ha in carico il caso sceglierà l'ente prestatore adeguato, in considerazione degli interventi da effettuare, tenendo conto del principio della territorialità e della continuità assistenziale, se pertinenti, nonché del criterio di rotazione degli enti iscritti nell'elenco".

La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione in qualità di soggetto erogatore dei servizi, così come sopra descritto.

Art. 6 Modalità di pagamento

La fatturazione del corrispettivo avviene direttamente nei confronti della persona disabile con cadenza mensile, per i soli interventi previsti nel progetto individualizzato e regolarmente svolti.

Il pagamento degli interventi realizzati dal/i soggetto prestatore/i nell'ambito del progetto individualizzato, avviene attraverso corresponsione mensile di buono di servizio nella forma tariffaria, intesa, ai sensi delle Linee Guida quale attribuzione indiretta di un sostegno economico agli utenti, *"in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso"*.

Il pagamento delle ulteriori spese ammesse per la realizzazione del progetto individualizzato di abitare sociale, non già rientranti negli interventi oggetto di affidamento tramite buoni di servizio nella forma tariffaria, è corrisposto con cadenza mensile direttamente all'utente.

La rendicontazione delle spese sostenute, ai soli fini di monitoraggio così come previsto nell'art. 13 dell'Allegato 1) della deliberazione GP 768/2021, è in carico all'utente; di tale adempimento si deve tener conto nelle misure di supporto previste nel progetto individualizzato.

Art. 7 Tariffe

La definizione delle tariffe orarie degli interventi individuati nell'art. 1, necessarie per definire il budget di spesa mensile riconosciuto all'utente nel progetto individualizzato di abitare sociale, è basata sui criteri individuati nel punto 2.6 del Programma Sociale Provinciale XVI legislatura, approvato con deliberazione GP n. 911 del 28/05/2021.

La tabella seguente indica le tariffe orarie riconosciute per ciascuno degli interventi attivabili nell'ambito dei progetti di abitare sociale di persone con disabilità:

Tipologia intervento	Importo oraria*	tariffa
4.1 a) "Abitare accompagnato per persone con disabilità"- scuola dell'abitare	€ 28,57	
4.1 b) "Abitare accompagnato per persone con disabilità"- sviluppo di forme di coabitazione e quindi di condivisione del progetto di vita, con altre persone	€ 28,57	
4.20 "Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità"	€ 28,01	
3.20 "Assistenza domiciliare e di contesto"	€ 27,13	

**al netto d'IVA*

La tariffa viene corrisposta per ogni ora di lavoro con l'utente e per gli incontri di coordinamento.

Il valore della tariffa oraria può essere frazionato tra più utenti inseriti nello stesso contesto abitativo qualora nell'ambito dell'intervento 4.1 vengano previste azioni di stimolo alla creazione di relazioni stabili tra i coinquilini.

Per la reperibilità dell'educatore/operatore sociale prevista nell'ambito dell'intervento 4.1 è riconosciuto un importo pari ad € 1,60 orari per ogni ora di reperibilità

individuata nel progetto individualizzato.

Art. 8 Disciplina delle assenze dell'utenza

La disciplina delle assenze è conforme a quanto stabilito al punto 2.2 del Programma Sociale provinciale XVI legislatura approvato con deliberazione GP 1116/2019.

Art. 9 Monitoraggio e modalità di svolgimento degli interventi

I progetti individualizzati di abitare sociale saranno attentamente monitorati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il Servizio socio assistenziale, può rimodulare il progetto sulla base degli esiti o del mutamento della situazione e dei bisogni. Sono oggetto di monitoraggio anche le voci di spesa riconosciute all'interno dei progetti.

Art. 10 Durata della convenzione

La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine di efficacia degli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la gestione di progetti di abitare sociale di persone con disabilità istituiti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Gli elenchi hanno una durata dell'efficacia quinquennale, salvo rivalutazione del proprio interesse pubblico, al termine della quale la Comunità si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo avviso pubblico.

Art. 11 Compiti del gestore accreditato

Il Soggetto gestore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
2. di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
3. di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i

	“criteri generali minimi di svolgimento dei servizi” indicati all’art. 9 del Regolamento	
	di esecuzione	
	4. di accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell’atto di istituzione	
	dell’elenco;	
	5. di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell’Allegato B del Catalogo con	
	riferimento all’individuazione delle figure professionali;	
	6. di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste	
	in essere dai propri operatori;	
	7. di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine	
	di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all’art. 25 della l.p. 13/2007;	
	8. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall’art. 15, lett. c)	
	della l.p. 13/2007;	
	9. di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati	
	personali;	
	10. di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di	
	facilitare le relative verifiche.	
	Art. 12 Personale	
	Il soggetto prestatore si impegna ad applicare al proprio personale il trattamento	
	economico previsto dal CCNL COOPERATIVE SOCIALI ed integrativo provinciale.	
	Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da	
	società cooperative di categoria. Si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi	
	oneri previdenziali e assistenziali.	
	Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti	
	richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.	
	Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di	

formazione e aggiornamento.

Art. 13 Coperture assicurative

Il soggetto prestatore solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione del progetto individualizzato di abitare sociale.

Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo il soggetto prestatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.

La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto prestatore durante l'esecuzione degli interventi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nelle tariffe corrisposte.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona.

Articolo 14 Disposizioni anticorruzione

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2021-2023, approvato con decreto del Commissario n. 43 di data 31 marzo 2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente - si applicano anche al soggetto prestatore

obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 15 Cause di risoluzione, recesso, nullità

La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;

b) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;

c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell'avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell'iscrizione negli elenchi aperti;

- mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento di questa Comunità, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente.

La risoluzione contrattuale sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7

giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.

La risoluzione comporta anche la cancellazione del/gli elenco/chi istituiti da questa Comunità.

Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di *“contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Art. 16 Osservanza di leggi e regolamenti

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.

In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto gestore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il soggetto gestore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Articolo 17 Spese

La presente convenzione è in forma di scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del soggetto prestatore. La convenzione rientra nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, salvo specifica esenzione prevista nell'ambito dell'art. 27 bis della tabella allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

Articolo 18 Elezione di domicilio

Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sita in Pergine Valsugana (Trento) – piazza Gavazzi n. 4 e che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Trento.

Art. 19 Disposizioni conclusive

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alta Valsugana e

Per il soggetto gestore

Bersntol

IL COMMISSARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Pierino Caresia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

(art. 26 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

la **Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol**, con sede in Pergine
Valsugana, Piazza Gavazzi 4, Partita I.V.A. e C.F. 02143860225, nella persona
del Commissario sig. Pierino Caresia,

E

*****, con sede legale in ****, Via ****, Partita IVA e C.F.
****, nella persona del legale rappresentante *****

di seguito congiuntamente, “Parti” o anche “Contitolari”

PREMESSO CHE:

– l’art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) prevede che, “Allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 [...]”;

– l’art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, “L’accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione degli interessati”;

– le parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali inerente gestione di progetti di abitare sociale di persone con disabilità nell’ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- l’espletamento delle attività previste nel suddetto progetto comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4, punto 1) del Regolamento;
- le Parti si impegnano sin d’ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi dell’art. 5, punto 1 del Regolamento e comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*), e ogni altra norma cogente (ad es. leggi, decreti legislativi, regolamenti ecc.), ivi inclusi i provvedimenti del WP29, del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito *“Garante”*) di volta in volta applicabili (di seguito *“Normativa Applicabile”*);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo (di seguito *“Accordo”*) le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile.
2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali nell’ambito dei progetti sopra menzionati, sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati.
3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi dei Contitolari in merito all’esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

1. Nell’ambito dei progetti verranno raccolti e trattati dati personali, inclusi quelli relativi al livello di autonomia personale presente, alla situazione familiare e sociale, alle competenze possedute, necessari all’efficace realizzazione dei progetti.

2. Le parti determinano che la finalità del trattamento è quella di attivare progetti individualizzati di autonomia abitativa nei confronti di persone disabili che abbiano presentato specifica domanda a questa Comunità e che abbiano ottenuto valutazione positiva da parte di specifica Commissione sulla base dei criteri definiti dalla Determinazione del Dirigente del servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 168 del 10/06/2021

3. La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'art. 2, sexies, lettera o, del D.Lgs. 196/2003.

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali nell'ambito dei progetti.

2. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali nell'ambito dei progetti secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo dei propri strumenti informativi conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e formato.

3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.

4. I Contitolari si impegnano, inoltre, a:

- a) adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi

dell'art. 26, par. 2, del Regolamento, attraverso richiesta da inviare alla segreteria del

Servizio Sociale: servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it;

c) censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art.

30 del Regolamento;

d) determinare congiuntamente la necessità di effettuare – laddove stabilito necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente ai trattamenti posti in essere nell'ambito dei progetti, ai sensi dell'art.

35 e 36 del Regolamento;

e) informare le altre Parti, anche attraverso i rispettivi Responsabili/Referenti della Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD"), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto dei progetti;

f) notificare vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione dei dati trattati nell'ambito dei progetti concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, l'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

5. I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per scopi di carattere commerciale e comunque per finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 4 – Responsabilità dei Contitolari

1. I Contitolari del trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, con particolare riferimento agli

articoli 26 e 82 del Regolamento.

Art. 5 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali

1. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della presente attività (articoli 25, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento), verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

2. Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.

3. La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione. Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, alla adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati coinvolti.

4. In particolare, i Contitolari si impegnano:

a) a non comunicare a soggetti esterni non autorizzati nè a diffondere informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con l'altro Contitolare;

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| b) | ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento e trasmissione, solo dei dati previsti, riferiti ai progetti. | |
| | Nello specifico sono garantite ed accettate in modo reciproco azioni di controllo e di audit al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza minime ed idonee in accordo con quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo; | |
| c) | ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati. | |

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell’ambito dell’Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini. | |
| 2. | La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che deve tempestivamente comunicarne gli estremi all’altro Contitolare per opportuna conoscenza. | |

Art. 7 - Diritti degli interessati

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l’eventuale necessità di consentire l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede | |
|----|--|--|

giudiziaria.

2. Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

3. Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:

– per la Comunità: l'URP sito in Piazza Gavazzi, 4 – 38057 Pergine Valsugana – tel. 0461 519519 – Fax 0461 531620 – comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it;

– per *****, la sede sita in via ***** – tel. ***** -pec

4. I riferimenti dei Responsabili/referenti della protezione dei dati (RPD), a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti:

– per la Comunità di Valle: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it);

– per *****, il *****, pec

5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Art. 8 - Segretezza e confidenzialità

1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza nell'ambito di quanto disposto nei progetti e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 9 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 10 – Corrispettivi

1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciprocamente.

Art. 11 – Durata

2. L'Accordo avrà la medesima validità della convenzione per la gestione di progetti di abitare sociale di persone con disabilità sottoscritta con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.

2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA e

BERNSTOL

Il Commissario

Pierino Caresia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).